

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-548 del 08/02/2021
Oggetto	PRATICA FC19A0028. CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA CON TRE NUOVI POZZI PERFORATI IN LOCALITA' CASALBONO COMUNE DI CESENA (FC). RICHIEDENTE:DITTA INDIVIDUALE POLLONI SIMONE USO: IRRIGUO AGRICOLO
Proposta	n. PDET-AMB-2021-563 del 05/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno otto FEBBRAIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**OGGETTO: CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA CON TRE NUOVI POZZI
PERFORATI IN LOCALITA' CASALBONO COMUNE DI CESENA (FC)
RICHIEDENTE: DITTA INDIVIDUALE POLLONI SIMONE
USO: IRRIGUO AGRICOLO
PRATICA FC19A0028**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" - Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano" così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'A. di B. Distrettuale del Fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- La Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico Dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena con decorrenza dal 24/11/2019;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/12/2021;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 12 bis del RD n.1775/1933 come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n.152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione semplificata previsto dal Titolo IV del RR 41/2001 all'art. 36;

VISTE:

- la **domanda di nuova concessione semplificata-Pratica FC19A0028**-di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo agricolo presentata in data 28/10/2019 con Nota PG/2019/165804 poi successivamente integrata con Note PG/2019/176631 del 15/11/2019 e PG/2019/196594 del 23/12/2019 dalla Ditta individuale Polloni Simone C.F. PLLSMN93D27C573Q/P.IVA 04409370402, con sede legale in Comune di Cesena Via Roversano n.176 per il prelievo da 3 nuovi pozzi da perforare ubicati in comune di Cesena (FC), località Casalbono ai Fg. 272 mapp. 15, 18, 19, 141 e Fg. 256 mapp.

137, 138 di proprietà del richiedente e realizzati dopo aver effettuato n.8 sondaggi finalizzati all'individuazione del livello della falda acquifera ai sensi dell'art. 17 del R.R. 41/2000, come indicati nell'istanza. La quantità d'acqua massima complessiva richiesta dai 3 pozzi è 1.800 mc/anno e la portata massima è 1,65 l/sec;

- la DET-AMB-2020-2168 del 12/05/2020 della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpa di Forlì-Cesena con la quale è stata autorizzata la perforazione di tre nuovi pozzi della profondità massima di 28 metri dal piano campagna da realizzare tra gli 8 sondaggi suddetti;
- la relazione tecnica di avvenuta perforazione trasmessa in data 25/09/2020 e assunta agli atti con protocollo numero PG/2020/137730;
- in data 01/10/2020 il richiedente ha comunicato di dover effettuare ulteriori approfondimenti riguardo i sondaggi effettuati;
- in data 11/01/2021 è stata trasmessa relazione geologica da cui risulta che la risorsa richiesta dai 3 pozzi non è acqua di subalveo bensì acqua sotterranea;

ATTESO che, sulla base della documentazione allegata all'istanza e della relazione tecnica di avvenuta perforazione suddetta e della successiva sopra indicata documentazione, risulta che:

- i tre pozzi divenuti produttivi a seguito della realizzazione degli 8 sondaggi risultano
- **Pozzo n.1:** Coordinate UTM-RER: X= 752.547 – Y= 882.331 realizzato in prossimità del sondaggio n.2

Dotato di elettropompa sommersa di potenza Kw 1,5 e portata massima:0,55 l/s
Diametro di perforazione: 1200 mm, diametro del tubo: 1.000 mm
Profondità: 27,00 mt
Identificazione catastale: Fg. 272 mapp 141
- **Pozzo n.2:** Coordinate UTM-RER: X= 752.403 – Y= 882.526 realizzato ad una distanza superiore a 50 mt dal sondaggio n.6 a causa della mancanza d'acqua in tale sondaggio

Dotato di elettropompa sommersa di potenza Kw 1,5 e portata massima:0,55 l/s
Diametro di perforazione: 1200 mm, diametro del tubo: 1.000 mm
Profondità: 15,00 mt
Identificazione catastale: Fg. 272 mapp 137
- **Pozzo n.3:** Coordinate UTM-RER: X= 752.697– Y= 882.405 realizzato ad una distanza superiore a 50 mt dal sondaggio n.7 a causa della mancanza d'acqua in tale sondaggio

Dotato di elettropompa sommersa di potenza Kw 1,5 e portata massima:0,55 l/s
Diametro di perforazione: 1200 mm, diametro del tubo: 1.000 mm
Profondità: 15,00 mt
Identificazione catastale: Fg. 272 mapp 93

VALUTATO che lo spostamento dei pozzi 2 e 3 rispetto all'ubicazione dei sondaggi non muta le valutazioni e/o pareri già acquisiti e che di seguito si riportano;

VISTO il parere interno della S.A.C. - Unità Concessioni Acque Minerali e Termali - del 03/02/2020 con PG/2020/17256 che non rileva interferenze della derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante la perforazione di tre pozzi con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;

VALUTATA la compatibilità dei 3 nuovi pozzi produttivi col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, si evince che:

- i pozzi insistono nel Corpo idrico Montano “Depositi Vallate Appennino Senio-Savio” (codice: 5090ER-AV2-V9), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo e qualitativo “buono”;
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come “trascurabile/lieve”;
- dati i valori di subsidenza accettabili/assenti, la soggiacenza in equilibrio e il trend piezometrico costante, il corpo idrico, localmente, risulta a “criticità bassa”;

VERIFICATO che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/ Repulsione/ Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito **"Attrazione"**, ovvero la derivazione è compatibile e risponde alle necessità del Piano di Gestione delle Acque fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia.

CONSIDERATO che utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, il fondo ubicato in località CASALBONO in comune di Cesena (FC) NON ricade all'interno di alcuna area servita da impianti in pressione e non è ricompreso all'interno di alcun areale potenzialmente servito dai canali ad uso irriguo;

ACCERTATA inoltre, sulla base dei contenuti della DGR n.1415/2016, la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica richiesta, ad uso irrigazione agricola, per una quantità massima annua di mc 1.800 - inferiore al fabbisogno teorico pari a mc 1.882 per un comparto irriguo dichiarato complessivamente di Ha 02.12.00 come da istanza presentata

DATO ATTO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- la derivazione non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che:

- il richiedente ha versato l'importo di € 99,00 in data 06/09/2019 con bonifico bancario dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- l'importo di € 250,00 in data 05/02/2021 con bonifico bancario a titolo di deposito cauzionale per adeguarlo al minimo stabilito dall'art. 8 L.R. 2/2015;
- l'importo di € 61,20 in data 05/02/2021 con bonifico bancario come canoni annui per l'intera durata della concessione;
- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo PG/2021/18895 del 05/02/2021;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la concessione di prelievo di acqua pubblica sotterranea possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36 del R.R. 41/2001;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Dott.ssa Milena Lungherini, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla **Ditta individuale POLLONI SIMONE C.F. PLLSMN93D27C573Q/P.IVA 04409370402**, con sede legale in Comune di Cesena Via Roversano n.176 la concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea tramite tre nuovi pozzi, per uso irrigazione agricola ubicati in Comune di Cesena, Località Casalbono su terreni di proprietà del richiedente **Pratica FC19A0028**;
2. che il prelievo di acqua sotterranea avviene tramite i seguenti tre nuovi pozzi aventi le seguenti caratteristiche tecnico – costruttive:
 - **Pozzo n.1:** Coordinate UTM-RER: X= 752.547 – Y= 882.331

Dotato di elettropompa sommersa di potenza Kw 1,5 e portata massima:0,55 l/s
Diametro di perforazione: 1200 mm, diametro del tubo: 1.000 mm
Profondità: 27,00 mt
Identificazione catastale: Fg. 272 mapp 141

- **Pozzo n.2:** Coordinate UTM-RER: X= 752.403 – Y= 882.526

Dotato di elettropompa sommersa di potenza Kw 1,5 e portata massima:0,55 l/s
Diametro di perforazione: 1200 mm, diametro del tubo: 1.000 mmm
Profondità: 15,00 mt
Identificazione catastale: Fg. 272 mapp 137

- **Pozzo n.3:** Coordinate UTM-RER: X= 752.697– Y= 882.405

Dotato di elettropompa sommersa di potenza Kw 1,5 e portata massima:0,55 l/s
Diametro di perforazione: 1200 mm, diametro del tubo: 1.000 mmm
Profondità: 15,00 mt
Identificazione catastale: Fg. 272 mapp.93

3. di fissare la quantità d'acqua prelevabile per un **volume complessivo annuo di mc. 1.800** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
4. di stabilire che la concessione è rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014 per la durata non superiore ad anni **5 pertanto la scadenza è il 31/12/2025.**
5. di fissare in **€ 250,00 l'importo del deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
6. di fissare **il canone annuo in € 12,24** sulla base della normativa citata in premessa;
7. di fissare in **€ 61,20 la somma dovuta per i canoni dei cinque anni** di durata della concessione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, dando atto che sono stati versati;
8. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
10. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec:simonepolloni@pec.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE CHE:

11. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
12. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
13. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
14. avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi

all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena-Area Est

** Mariagrazia Cacciaguerra*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola, richiesta dalla Ditta individuale POLLONI SIMONE C.F. PLLSMN93D27C573Q/P.IVA 04409370402. PRATICA FC19A0028

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Il prelievo di acqua sotterranea avviene tramite tre nuovi pozzi ubicati in Comune di Cesena, località Casalbono ed aventi le seguenti caratteristiche:

- **Pozzo n.1:** Coordinate UTM-RER: X= 752.547 – Y= 882.331

Dotato di elettropompa sommersa di potenza Kw 1,5 e portata massima:0,55 l/s
Diametro di perforazione: 1200 mm, diametro del tubo: 1.000 mm
Profondità: 27,00 mt
Identificazione catastale: Fg. 272 mapp 141

- **Pozzo n.2:** Coordinate UTM-RER: X= 752.403 – Y= 882.526

Dotato di elettropompa sommersa di potenza Kw 1,5 e portata massima:0,55 l/s
Diametro di perforazione: 1200 mm, diametro del tubo: 1.000 mm
Profondità: 15,00 mt
Identificazione catastale: Fg. 272 mapp 137

- **Pozzo n.3:** Coordinate UTM-RER: X= 752.697 – Y= 882.405

Dotato di elettropompa sommersa di potenza Kw 1,5 e portata massima:0,55 l/s
Diametro di perforazione: 1200 mm, diametro del tubo: 1.000 mm
Profondità: 15,00 mt
Identificazione catastale: Fg. 272 mapp.93

2. La risorsa derivata viene utilizzata esclusivamente per uso irrigazione agricola;

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo è concesso **per una portata massima di 1,65 l/s ed volume complessivo annuo di mc. 1.800.**
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dall'Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART.3

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta avrà una durata non superiore ad anni 5 ovvero fino al **31/12/2025**.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità di ognuna delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
4. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non potrà essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.
5. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
6. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

ART. 7

RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. **La concessione richiesta è assentita, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31/12/2025**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di revisionarla o revocarla

anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 8

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2025.

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta all'Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario”*

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Agenzia concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.